

Repertorio n. del

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PATRIMONIO STORICO ARTISTICO ED

ETNOANTROPOLOGICO E PER IL POLO MUSEALE DELLA CITTA' DI NAPOLI

Oggetto: Progettazione esecutiva e esecuzione del progetto denominato "Museo

Duca di Martina Via Cimarosa restauro, recupero funzionale, potenziamento della

fruizione del parco e delle pertinenze, restyling delle collezioni del museo". -

Progetto n.10 del 28/06/2013 - CUP: F66D120000190006 - CIG: 534277663A .

CONTRATTO

TRA

La Soprintendenza Speciale per il Patrimonio Storico Artistico ed

Etnoantropologico e per il Polo Museale della città di Napoli, codice fiscale

80051580639, e _____.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DELLA LEGGE

l'anno duemila _____, il giorno _____ del mese di

_____ nella sede della Soprintendenza Speciale per

il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico e per il Polo Museale della

città di Napoli, avanti a me Ufficiale Rogante Sig.ra Anna Palmieri, designato alla

ricezione dei Contratti della Soprintendenza Speciale per il Patrimonio

Storico,Artistico ed Etnoantropologico e per il Polo Museale della città di Napoli e

senza l'assistenza di testimoni, avendovi le parti contraenti di comune accordo e col

mio consenso rinunziato, giusta la facoltà concessa dal disposto dell'art. 48 della

legge notarile 16/02/1913, n° 89, sono comparsi da una parte la Soprintendenza

Speciale per il Patrimonio Storico,Artistico ed Etnoantropologico e per il Polo

Museale della città di Napoli (C.F. e P.IVA 80051580639) in persona del suo

Soprintendente Dott. Fabrizio Vona, nato a Torrice (FR) il 09/07/1953 e residente a

Monopoli (BA), in CDA Balice n. 23, C.F. VNOFRZ53L09L290J, di seguito

denominata anche con il termine "Soprintendenza", e dall'altra

_____, con sede legale in _____ in Via _____ in seguito

denominata, indifferentemente, di seguito denominata anche con il termine di

"Impresa", ovvero "Impresa Appaltatrice", codice fiscale 00254030729,

rappresentata da _____ nato a

_____ il _____ in qualità di _____

I componenti della cui identità personale io Ufficiale Rogante sono certo, premettono

che:

– con Decreto del 02/08/2013 del MiBAC sono stati approvati gli elenchi degli

interventi immediatamente appaltabili, tra cui quello in oggetto, a valere sui Fondi

FESR e FdR del POIn Attrattori e sulla disponibilità del PAC;

– il Responsabile unico del procedimento, prima dell'avvio delle procedure di scelta

del contraente, ha attestato in merito:

- alla accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
- alla assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto;
- alla conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo ed a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori;

- con Delibera a contrarre n. _____ del _____ il

Soprintendente è stato deciso di indire una procedura aperta da aggiudicarsi mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art.83 del D.Lgs.163/2006;

- che con verbale del _____ l'appalto veniva aggiudicato provvisoriamente all'impresa _____, che offriva di eseguire la progettazione esecutiva in _____ giorni, di eseguire i lavori in _____ giorni ed un ribasso del _____ %;

- con verbale del _____ veniva approvato l'esito della gara de quo ed il conseguente affidamento definitivo all'impresa _____ con sede in _____ via _____ P. iva _____, per l'importo di € _____ (_____ / _____) per la progettazione esecutiva e per l'importo di € _____ (_____ / _____) per i lavori;

- in data è intervenuta la sottoscrizione del verbale tra il responsabile unico del procedimento, e l'appaltatore con il quale si è dato atto del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori (articolo 106, comma 1, del D.P.R. 207/2010);

- fra le parti contraenti si decide di addivenire oggi alla stipulazione del presente contratto in forma pubblico-amministrativa.

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra i comparenti Prof. Fabrizio Vona e il _____, nelle predette qualità, si conviene la stipula del presente contratto, regolato dalle pattuizioni che seguono.

Art.1 – Disposizioni preliminari

La narrativa di cui in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del
raggiunto accordo ed ha forza in patto.

Art. 2 - Consenso ed Oggetto del Contratto

La stazione appaltante affida all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna,
l'appalto per la Progettazione esecutiva e esecuzione del progetto denominato
"Museo Duca di Martina Via Cimarosa restauro, recupero funzionale,
potenziamento della fruizione del parco e delle pertinenze, restyling delle collezioni
del museo". -

L'Appaltatore si impegna alla esecuzione di tutte le prestazioni indispensabili
all'esatto adempimento degli obblighi assunti con la sottoscrizione del presente
contratto, alle condizioni e secondo le prescrizioni di cui al presente contratto e
agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Art. 3. Ammontare del Contratto.

L'importo contrattuale complessivo netto ammonta ad Euro

(Euro) di
cui:

Euro per lavori a Corpo;

Euro per lavori a Misura;

Euro per oneri per l'attuazione dei piani di
sicurezza;

Euro per lavori in economia

Euro per progettazione (comprensivo di CNP).

L'importo contrattuale è imponibile IVA.

Il contratto è stipulato "a **Corpo e a Misura**" ai sensi dell'articolo 53, comma 4,

del D.Lgs. 12.04.2006, n.163, nel rispetto del quale il prezzo convenuto dei lavori:

- per la parte stipulata a “**Corpo**“ non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione;
- per la parte stipulata a “**Misura**”, può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione.

Un’eventuale variazione “**in più**” è comunque immediatamente comunicata dal Direttore dei Lavori e regolamentata dal successivo articolo 15 del presente Contratto. Nessuna quantità “**in più**” che comporti l’incremento dell’importo contrattuale può essere eseguita dall’Appaltatore se non è autorizzata ed ordinata dal direttore dei lavori e preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all’articolo 132 del D.Lgs. 163/2006 (articolo 161, comma 1, del D.P.R. 207/2010). Il mancato rispetto di tale disposizione non dà titolo al pagamento dei lavori non autorizzati e comporta la rimessa in pristino, a carico dell’Appaltatore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del direttore dei lavori.

Art. 4 – Condizioni generali del contratto

L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente Contratto, dal Capitolato Speciale di Appalto, dalle relazioni e dai grafici di progetto, che l'Appaltatore dichiara di ben conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto.

Sono altresì estranee al contratto, e non ne costituiscono in alcun modo riferimento

negoziale, le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali o sull'offerta dell'Appaltatore.

Il Direttore dei Lavori potrà riferirsi al computo metrico ed alle quantità in esso riportate:

per la parte da contabilizzarsi "a Corpo", per verificare l'attendibilità delle aliquote delle lavorazioni eseguite;

per la parte da contabilizzarsi "a Misura", per monitorare l'avanzamento dei lavori con le quantità previste in progetto e verificare che le stesse non siano superate, anche sulla base di previsioni sulle quantità ancora da eseguire e contabilizzare, tenendo aggiornato costantemente il responsabile unico del procedimento.

Art. 5 – Domicilio dell'appaltatore – Rappresentanza – Direzione tecnica

Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del Capitolato Generale d'Appalto, approvato con D.M. 19.04.2000, n. 145, l'Appaltatore elegge domicilio nel comune di, all'indirizzo, presso, Tel, Fax PEC

È onere dell'Appaltatore comunicare tempestivamente alla stazione appaltante qualsiasi variazione od impedimento relativo al domicilio cui deve essere inoltrata la comunicazione. In caso contrario, la Stazione Appaltante è sollevata da ogni responsabilità.

Ogni notificazione o comunicazione, le intimazioni, e le assegnazioni di termini, dipendenti dal Contratto di Appalto sono fatte dal direttore dei lavori o dal responsabile unico del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'Appaltatore, di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori, o del direttore tecnico, oppure devono essere effettuate presso il

domicilio eletto dall'Appaltatore ai sensi del presente articolo di contratto a mezzo

FAX, PEC o spedizione postale.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante i nominativi del

Direttore tecnico di cantiere e del responsabile della sicurezza entro sette giorni dalla

stipula del presente contratto.

Art. 6 - Garanzie

Ai sensi dell'art. 269, comma 1, del D.P.R. 207/2010, l'appaltatore, per conto del

progettista titolare della progettazione esecutiva, deve munirsi, a far data

dall'approvazione del progetto esecutivo, di una polizza di responsabilità civile

professionale per i rischi di progettazione di cui all'articolo 111, comma 1, del

D.Lgs. 163/2006, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del

certificato di collaudo provvisorio; la polizza deve coprire le nuove spese di

progettazione e i maggiori costi che l'amministrazione deve sopportare per le varianti

di cui all'articolo 132, comma 1, lettera e) del Codice dei contratti, resesi necessarie

in corso di esecuzione

La polizza dovrà essere conforme allo schema tipo di cui al D.M. 123/2004 da

integrarsi con le successive disposizioni normative e regolamentari.

La garanzia dovrà essere prestata per un massimale pari ad Euro 500.000,00.

La mancata presentazione della polizza non darà diritto al pagamento degli oneri di

progettazione.

Per l'esecuzione dei lavori, a garanzia del puntuale e corretto adempimento di tutte

le obbligazioni assunte con il presente contratto, l'Impresa appaltatrice ha presentato

polizza fidejussoria n° _____ rilasciata da _____

per un importo di € _____. Detta garanzia cesserà di avere effetto solo

ad avvenuta emissione del certificato positivo di collaudo.

L'Impresa ha presentato polizza ai sensi dell'art. 129 del D.lgs. 163/2006. Detta polizza assicurativa dovrà essere mantenuta in figura per tutta la durata dei lavori, sino all'emissione del certificato di regolare esecuzione. L'Impresa assume l'obbligo di mantenere e tenere indenne l'Ente appaltante, i suoi funzionari, nonché il personale dello stesso Ente preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori, da ogni richiesta risarcitoria che dovesse da chiunque essere mossa in conseguenza della realizzazione dei lavori oggetto del presente contratto. L'Impresa sarà, dunque, responsabile, in via diretta ed esclusiva, dei danni comunque riferibili alla realizzazione dei lavori del presente contratto, da chiunque rivendicati e dei danni di forza maggiore.

L'indennizzo dei danni cagionati da forza maggiore è regolato dal capitolato generale.

Art. 7 – Avvio, elaborazione e verifica della progettazione esecutiva

La progettazione esecutiva delle opere indicate in oggetto sarà avviata dall'Appaltatore alla ricezione della comunicazione del responsabile unico del procedimento contenente l'ordine di servizio di avvio dell'attività progettuale.

L'ordine di servizio di avvio della progettazione potrà essere impartito dal responsabile del procedimento anche nelle more della stipulazione del contratto.

Dopo la stipulazione del contratto, il responsabile del procedimento, con ordine di servizio, dispone che l'affidatario dia immediato inizio alla redazione del progetto esecutivo, che dovrà essere completata nei tempi fissati all'articolo .

Qualora il progettista dell'esecutivo ne ravvisi la necessità, l'affidatario, previa informazione al responsabile del procedimento perché possa eventualmente disporre la presenza del direttore dei lavori, provvede all'effettuazione di studi o indagini di maggior dettaglio o verifica rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto

definitivo, senza che ciò comporti compenso aggiuntivo alcuno a favore dell'affidatario.

Il progetto esecutivo non può prevedere alcuna variazione alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo, salvo quanto disposto dal comma precedente. Sono altresì ammesse le variazioni qualitative e quantitative, contenute entro un importo non superiore al dieci per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al cinque per cento per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto, che non incidano su eventuali prescrizioni degli enti competenti e che non comportino un aumento dell'importo contrattuale.

Nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi di cui all'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del codice, ovvero nel caso di riscontrati errori od omissioni del progetto definitivo, diversi da quelli di cui all'articolo 119, comma 5, le variazioni da apportarsi al progetto esecutivo sono valutate in base ai prezzi contrattuali e, se del caso, a mezzo di formazione di nuovi prezzi, ricavati ai sensi dell'articolo 163.

La stazione appaltante procede all'accertamento delle cause, condizioni e presupposti che hanno dato luogo alle variazioni nonché al concordamento dei nuovi prezzi secondo quanto previsto dal capitolato speciale allegato al progetto definitivo.

Il progetto esecutivo è approvato dalla stazione appaltante, sentito il progettista del progetto definitivo, entro il termine fissato dal contratto. Dalla data di approvazione decorrono i termini previsti dall'articolo 153, comma 2, per la consegna dei lavori.

Qualora il progetto esecutivo redatto a cura dell'affidatario non sia ritenuto meritevole di approvazione, il responsabile del procedimento avvia la procedura di cui all'articolo 136 del codice.

In ogni altro caso di mancata approvazione del progetto esecutivo, la stazione

appaltante recede dal contratto e all'affidatario è riconosciuto unicamente quanto previsto dall'articolo 157 del D.P.R. 207/2010 in caso di accoglimento dell'istanza di recesso per ritardata consegna dei lavori.

Nella ipotesi in cui non trova applicazione l'articolo 53, comma 3-bis, del codice, il capitolato speciale allegato al progetto definitivo indica le modalità per il pagamento del corrispettivo previsto per le spese di progettazione esecutiva.

La verifica e la validazione del progetto esecutivo sarà eseguita dal responsabile unico del procedimento con il supporto di struttura esterna ai sensi degli articoli 112 del D.Lgs. 163/2006 e degli articoli 53 e successivi del D.P.R. 207/2010.

Il termine massimo per la elaborazione del progetto esecutivo è di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di comunicazione del responsabile del procedimento contenente l'ordine di servizio di avvio delle attività di progettazione.

L'ordine di servizio di avvio della progettazione potrà essere impartito dal responsabile del procedimento anche nelle more della stipulazione del contratto.

Art.8 – Consegna, sospensioni e proroghe dei lavori

La consegna dei lavori deve avvenire entro 10 giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuta approvazione da parte della stazione appaltante del progetto esecutivo.

Il responsabile del procedimento provvede a comunicare l'approvazione del progetto esecutivo al direttore dei lavori, autorizzandolo contemporaneamente alla consegna dei lavori.

Si applica l'articolo 153, comma 8, del D.P.R. 207/2010.

Il Direttore dei Lavori comunica all'Appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori.

Il termine entro il quale il lavoro dovrà essere ultimato è fissato in _____ giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna.

Il termine di ultimazione su indicato è da intendersi fissato come essenziale e l'Impresa, nell'accettarlo, dichiara di aver esaminato tutte le circostanze e le condizioni cui è soggetta la realizzazione dei lavori, di essersi assicurata tutti i mezzi d'opera, i materiali i manufatti e le maestranze necessarie per completare i lavori nell'anzidetto termine, nonché di aver tenuto in debito conto ogni ragionevole imprevisto e difficoltà che possa incontrarsi nella realizzazione delle opere. Fatta eccezione, pertanto, per le sole cause di forza maggiore, in nessun caso prevedibili, l'eventuale ritardo oltre il termine innanzi fissato, comporterà per l'Impresa appaltatrice una penale fissata nella misura stabilita nel presente contratto d'appalto. Per la sospensione dei lavori si richiamano le norme di cui agli artt. 158-159 e 160 del D.P.R. 207/2010.

Ai sensi dell'art.159 del D.P.R. 207/2010 l'appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne una proroga. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del tempo contrattuale tenendo conto che la risposta all'istanza di proroga deve essere resa dal Responsabile del procedimento entro trenta giorni.

Art.9 – Penale per ritardi

In caso di ritardo nella elaborazione del progetto esecutivo all'Appaltatore sarà applicata una penale giornaliera di Euro 500,00 (euro cinquecento/00).

In caso di ritardo rispetto alle fasi di controllo del rispetto del cronoprogramma a base di gara, così come eventualmente modificato in sede di offerta, stabilite con cadenza trimestrale nel disciplinare di gara a garanzia del rispetto dei termini per la rendicontazione dei lavori, imposti dal finanziamento con fondi FESR 2007/2013, nonché rispetto all'ultimazione generale dei lavori, all'Appaltatore sarà applicata una penale giornaliera di Euro 4.000,00 (euro quattromila/00), che

complessivamente non potrà comunque superare il 10% del valore complessivo dell'Appalto.

Si applicano l'art. 145 e correlati del D.P.R. 207/2010.

Le penali di cui al presente articolo, per quanto attiene al ritardo dell'avanzamento dei lavori rispetto alla singola fase sono contabilizzate in detrazione in occasione della elaborazione dello stato d'avanzamento dei lavori successivo alla segnalazione della sussistenza del ritardo da parte della direzione dei lavori, e per quanto attiene al ritardo dell'ultimazione sono portate in detrazione sul conto finale dei lavori.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art- 10 - Risoluzione – Recesso del contratto

La stazione appaltante potrà risolvere il contratto e l'appaltatore decadrà conseguentemente dal diritto di procedere alla realizzazione delle opere, se ricorre anche una sola delle seguenti condizioni:

- il progetto esecutivo non è completato e consegnato alla stazione appaltante nei termini fissati dal presente contratto di appalto;
- il progetto esecutivo non è validato e/o validabile per carenze e/o inadempienze e/o per fatti comunque ascrivibili a comportamenti dell'appaltatore;
- il progetto esecutivo non corrisponde a quanto richiesto dalla Stazione appaltante e/o offerto in sede di gara;
- il progetto esecutivo non corrisponde all'interesse dell'Amministrazione.

Al verificarsi anche di una sola delle condizioni sopra indicate, inoltre, l'appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso e/o spesa sostenuta per la progettazione

esecutiva prodotta che l'amministrazione restituirà al medesimo contestualmente alla comunicazione di risoluzione del contratto.

La Stazione Appaltante, inoltre, può avviare la risoluzione del contratto nei casi previsti dagli artt. 135 e 136 del D.lgs. 163/2006.

La Stazione Appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento degli indennizzi indicati agli artt. 134 e correlati del D.lgs 163/2006.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.

I materiali sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori prima della comunicazione dello scioglimento del contratto.

La Stazione Appaltante può trattenere le opere provvisorie e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'Appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.

L'Appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio ed a sue spese.

In tutti i casi di risoluzione trova applicazione l'art. 139 del D. L.vo 163/2006.

Con la redazione dello stato di consistenza e il conseguente sgombero del cantiere le chiavi dello stesso sono consegnate nel medesimo giorno alla stazione appaltante per

il tramite del direttore dei lavori.

Art. 11 – Oneri a carico dell'appaltatore

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri già previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del Capitolato Generale di Appalto.

In ogni caso l'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

L'appaltatore dovrà effettuare documentazione fotografica dell'intervento prima, durante e al termine dei lavori. La documentazione fotografica dovrà essere fornita in unica copia con stampe in successione progressiva, debitamente numerate e datate con il riferimento a planimetrie sulle quali andranno indicati i punti di ripresa.

L'appaltatore dovrà provvedere, al momento dell'apertura del cantiere, all'apposizione di una tabella, visibile all'esterno, con le indicazioni dell'Ente appaltante, della propria ragione sociale, del nome del Responsabile del Procedimento, del nome del Direttore dei Lavori, del nome del Direttore di Cantiere e dell'edificio su cui interviene, del nome del Coordinatore per la sicurezza per la progettazione e del Coordinatore per la sicurezza per l'esecuzione dei lavori con le caratteristiche fornite dall'Aministrazione.

Art. 12 – Varianti

Non sono ammesse, ai sensi di legge, varianti alle opere in progetto, salvo i casi previsti dall'articolo 132 del D.Lgs. 163/2006 e successive integrazioni e modificazioni.

La Stazione Appaltante, tuttavia, si riserva la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere all'atto esecutivo quelle varianti che riterrà opportune, nell'interesse della buona riuscita ed economia dei lavori, senza che l'appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi e indennizzi di qualsiasi natura e specie.

Nessuna variazione o addizione può essere introdotta dall'Appaltatore al progetto approvato se non è disposta dal direttore dei lavori e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'articolo 132 del Codice (articolo 161, comma 1, del D.P.R. 207/2010). Il mancato rispetto di tale disposizione non dà titolo al pagamento dei lavori non autorizzati e comporta la rimessa in pristino, a carico dell'Appaltatore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del direttore dei lavori.

La elaborazione della stima di perizia di variante sarà elaborata secondo i criteri di seguito riportati.

- **Per i lavori da contabilizzarsi “a Corpo”**, per le sole opere che riguardano la variante che si è resa necessaria, sia per quelle in più, sia per quelle in meno, essendo quelle non involte in detta variante, per la definizione stessa di appalto a corpo di cui all'articolo 53, comma 4, del D.Lgs. 163/2006, fisse ed invariabili e non soggette a verifica di misura da alcuna delle parti contraenti.

La stima delle sole opere afferenti la variante è determinata sulla base dell'elenco prezzi unitari riportato in allegato al capitolato Speciale di

Appalto, determinato, a seguito della gara di appalto, con i prezzi offerti in sede di gara.

Le percentuali delle partite contabili da rideterminarsi a seguito della elaborazione della stima di perizia saranno calcolate mediante l'utilizzo di schede di aggregazione che saranno prodotte su indicazione del RUP in fase di elaborazione del progetto esecutivo ed allegate al capitolato speciale d'appalto.

- **Per i lavori da contabilizzarsi "a Misura"**, mediante la elaborazione del computo metrico relativo alla totalità delle opere previste a misura e mediante confronto delle quantità con le previsioni di progetto. La stima delle opere afferenti la variante ed il relativo quadro economico di confronto, è determinata sulla base dell'elenco prezzi unitari per i lavori da contabilizzarsi a Misura riportato nel Capitolato Speciale di Appalto, determinato, a seguito della gara di appalto, con i prezzi offerti in sede di gara.

Se nella redazione della perizia di variante occorre determinare nuovi prezzi, il direttore dei lavori, elaborerà le relative analisi nei modi previsti dall'articolo 163 del D.P.R. 207/2010.

Per la sola parte di appalto prevista a Corpo, dovrà predisporre gli stessi per la relativa contabilità, o definendo una nuova partita contabile e/o inserendoli nelle partite contabili contrattuali, secondo le citate schede di aggregazione.

Alle varianti si applica l'articolo 161 del D.P.R. 207/2010.

Art. 13 - Anticipazioni e contabilizzazione dei lavori

All'appaltatore sarà riconosciuta l'anticipazione contrattuale pari al 10% dell'importo complessivo del contratto in appalto. Detto importo potrà essere

richiesto a valle del materiale avvio dei lavori e previa presentazione di regolare

fattura, nonché delle garanzie come previsto dall'articolo 26 – ter decreto-legge 21

giugno 2013, n. 69, convertito con legge 9.08.2013, n.98 comma 1, ultimo periodo.

La compensazione dell'anticipazione è effettuata nel rispetto di quanto stabilito dai

commi 2 e 3 del medesimo articolo 26 – ter del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,

convertito con legge 9.08.2013, n.98.

La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

Per i lavori da contabilizzarsi a Corpo:

è effettuata, per ogni partita contabile (gruppo e/o sottogruppo di lavorazione

omogenea) in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita

rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal Capitolato Speciale

d'Appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che

sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può

controllarne l'attendibilità attraverso il riscontro nel computo metrico. In ogni caso

tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono

vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota

eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il

risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.

Per i lavori da contabilizzarsi a Misura:

Sulla base delle quantità effettivamente realizzate di ciascuna delle lavorazioni

previste in contratto, delle quali il direttore dei lavori provvede a rilevarne le misure

secondo l'unità di misura, le modalità e le indicazioni riportate sul Capitolato

Speciale di Appalto e sull'elenco prezzi unitari.

Le misurazioni e i rilevamenti, sia per la parte a Corpo che per quella a Misura,

sono effettuati in contraddittorio tra le parti. Tuttavia se l'Appaltatore rifiuta di

presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o i brogliacci.

Per gli eventuali lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia, si procede secondo le relative speciali disposizioni di legge.

Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati in ragione della percentuale contabilizzata per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

Il direttore dei lavori compila il conto finale entro il termine e con le modalità di cui all'art. 173 del D.P.R. 207/2010.

Art. 14 - Pagamenti

La progettazione esecutiva sarà pagata a _____, a valle dell'approvazione della medesima da parte della stazione appaltante e previa presentazione della prevista garanzia sulla progettazione, entro 60 giorni dall'emissione dei relativi documenti fiscali, e comunque non prima di 30 giorni dal materiale avvio dei lavori da parte dell'Appaltatore.

Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, in ragione dell'avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti.

Lo stato di avanzamento sarà compilato al raggiungimento dell'importo al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'art. 4, comma 3, del D.P.R. 207/2010, di Euro 400.000,00 (quattrocentomila/00 Euro) ad eccezione dell'ultima rata che coinciderà con lo stato finale e che dovrà essere pari ad un importo non inferiore al 10% dell'importo netto contrattuale.

I pagamenti a favore dell'Appaltatore saranno effettuati mediante

Ai sensi dell'articolo 3, della Legge 13.08.2010, n.136, concernente il Piano Straordinario contro le mafie, l'appaltatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto, mediante l'utilizzo di uno o più conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste italiane S.p.a..

Per il presente contratto l'Appaltatore, come sopra costituito, dichiara che per tutti i pagamenti ha costituito apposito conto corrente (bancario o postale) presso, n..... (oppure – che per tutti i pagamenti sarà utilizzato il conto corrente n, acceso in via non esclusiva per detto appalto presso

Le persone delegate ad operare su detti conti correnti sono:

- a) C.F.
- b) C.F.

Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori in oggetto, salvo quanto previsto al comma 3 dell'articolo 3 della citata legge 136/2010, saranno effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale dovrà riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore il codice unico di progetto (CUP) relativo all'investimento in oggetto.

Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a 30 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento in acconto degli importi maturati fino alla

data di sospensione, prescindendo dall'importo minimo stabilito precedentemente indicato.

Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'Appaltatore, in forza del presente contratto, è effettuato, dopo l'emissione del certificato di ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale, entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, c.c.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art. 141, comma 9, del D.Lgs 163/2006, di pari importo della rata di saldo, con scadenza non inferiore a 32 (trentadue mesi) mesi dalla data di ultimazione dei lavori e alla presentazione della polizza fidejussoria a garanzia del contratto di esecuzione delle attività di manutenzione, per il periodo e secondo le modalità offerte in sede di gara, che sarà stipulato contestualmente alla sottoscrizione da parte dell'appaltatore del certificato di collaudo provvisorio.

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel Capitolato Speciale d'Appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui all'art. 142 del D.P.R. 207/2010.

Art. 15 – Revisione prezzi

Non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell'articolo 1664 del codice civile.

Art. 16 - Consegna delle opere alla stazione appaltante

Sino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio, ed alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione Appaltante, l'appaltatore ha l'obbligo della

custodia, della buona conservazione e della manutenzione ordinaria e straordinaria dell'opera.

Per la presa in consegna dell'opera da parte della Stazione Appaltante, sarà redatto uno specifico verbale tra il responsabile unico del procedimento e l'Appaltatore.

Ferme restando tutte le suddette disposizioni di questo articolo, la Stazione Appaltante ha sempre il diritto di richiedere all'Appaltatore la consegna di parti dell'opera completate o dell'intera opera ultimata anche prima del collaudo definitivo, ai sensi degli artt.1665 e seguenti del codice civile e dell'articolo 230 del DPR 207/2010.

Art. 17 - Controversie

Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, per un importo non inferiore al 10% il responsabile unico del procedimento procede nei termini previsti dall'articolo 240 del D.lgs. 163/2006.

Con l'accettazione delle parti della proposta di accordo bonario cessa la materia del contendere.

Si applicano le norme acceleratorie in materia di contenzioso previste dell'articolo 239, 240, 244 e 245, 245 bis, 245 ter, 245 quater, 254 quinquies del D.Lgs.163/2006 ss.mm.ii in combinato disposto con le previsioni del D.Lgs.104/2010. Le controversie insorgenti dal presente contratto, non risolte bonariamente e che non si fossero potute definire in via amministrativa, saranno deferite all'Autorità Giudiziaria Ordinaria competente. E' esclusa la competenza arbitrale. In ipotesi di caducazione degli effetti del presente contratto, anche per effetto di pronunce giurisdizionali, passate in giudicato, l'appaltatore si impegna a non promuovere azioni di qualsivoglia natura, anche risarcitoria, nei confronti della stazione appaltante.

Art. 18 - Fallimento dell'Appaltatore.

In caso di fallimento dell'Appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli artt. 340 e 341 della Legge 2248/1865.

Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 1 e 2 dell'art. 94 del regolamento generale.

Art. 19 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo agli articoli 118, commi 3, 4 e 6, e 131 del Codice dei contratti.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura di cui agli articoli 4 e 5 del d.P.R. n. 207 del 2010 e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché

dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22

novembre 2002, n. 266, è stato acquisito apposito Documento unico di regolarità

contributiva in data _____ numero _____.

Art. 20 - Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

Con la firma del presente Contratto di appalto l'Appaltatore, si impegna a ottemperare a tutto quanto previsto dal D.Lgs.81/2008.

L'Appaltatore si impegna, altresì, ad ottemperare a tutto quanto riportato nel Piano di Sicurezza e Coordinamento nonché a tutte le disposizioni che il Coordinatore per la sicurezza riterrà opportune durante l'esecuzione dell'opera.

Art. 21 - Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.

Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui all'articolo 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia, in base alla comunicazione (informazione) antimafia, acquisita al protocollo della stazione appaltante in data al numero

Art. 22 - Subappalto.

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 118 del Codice dei contratti, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall'articolo 37, comma 11, e dall'articolo 118, comma 2, del Codice dei contratti, nonché dal Capitolato Speciale

d'appalto.

In occasione di ogni SAL l'Appaltatore comunica alla Stazione Appaltante le lavorazioni eseguite dal/i Subappaltatore/i ed il/i relativo/i importo/i.

L'affidatario inoltre corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.

La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione Appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

Qualora l'Appaltatore non trasmette le fatture quietanzate del/i subappaltatore/i o del/i cottimista/i entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore medesimo. In tale evenienza, la Stazione Appaltante, su proposta del RUP, potrà procedere anche al pagamento diretto degli importi non liquidati al subappaltatore trattenendo la somma dal Certificato di Pagamento sospeso.

Art. 23 - Conferimento e trattamento delle materie

I materiali prodotti dalle operazioni di scavo e/o di demolizione saranno conferiti ad impianti autorizzati per il trattamento e lo smaltimento dei codici CER assegnati.

Tutte le attività di caratterizzazione e smaltimento saranno effettuate nel rispetto del Titolo IV del Decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, articoli da 177 a 266,

secondo le indicazioni del Capitolato Speciale di Appalto.

Art. 24 - Documenti che fanno parte del contratto.

Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:

1. Nella fase di elaborazione del progetto esecutivo:

- Il bando ed il disciplinare di gara;
- il Capitolato Speciale di Appalto posto a base di gara;
- gli elaborati del progetto definitivo posto a base di gara elencati nel corrispondente articolo del Capitolato Speciale di Appalto;
- il cronoprogramma dei lavori;
- gli elaborati descrittivi, grafici, tecnici con le caratteristiche tecniche e prestazionali dei materiali con l'indicazione delle marche e dei modelli, prodotti dall'appaltatore a corredo dell'offerta tecnica in sede di gara.

B) Nella fase di esecuzione dei lavori:

- il Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M.LL.PP. 19.04.2000, n.145;
- il Capitolato Speciale d'Appalto redatto dall'appaltatore sulla base del Capitolato Speciale di Appalto posto a base di gara e integrato degli aspetti relativi al progetto esecutivo;
- le relazioni ed i disegni del progetto esecutivo approvato dalla stazione appaltante;
- l'elenco delle partite contabili (gruppi di lavorazioni omogenee) sulla base delle quali saranno contabilizzati i lavori;
- l'Elenco dei Prezzi unitari e le analisi dei prezzi (*offerti in sede di gara*) per

la contabilizzazione dei lavori a misura.

- l'Elenco dei Prezzi unitari e l'analisi dei prezzi relativi alla parte a corpo dei lavori (*offerti in sede di gara*). Detti prezzi unitari sono vincolanti solo per la redazione delle varianti delle opere a corpo.
- il programma dettagliato dei lavori prodotto dall'appaltatore con il progetto esecutivo;
- Il Piano Operativo di Sicurezza e Coordinamento elaborato dall'appaltatore;

Art. 25 - Discordanza degli atti contrattuali – Ordine di validità.

Le informazioni contenute negli elaborati progettuali grafici, descrittivi, specificativi e calcolativi, si sommano e si integrano, quindi non necessariamente devono essere ripetute in tutti tali elaborati. Se si riscontrassero discordanze tra disposizioni contrattuali scritte, grafiche e di calcolo, varranno le disposizioni più favorevoli per la Stazione Appaltante, intendendo come più favorevoli quelle che presentano uno o più dei seguenti elementi: maggiori quantità, migliori qualità, maggiori accessori, maggiore completezza di esecuzione, migliori prestazioni.

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante l'Appaltatore ne farà oggetto di immediata segnalazione scritta al Direttore dei Lavori ed al Responsabile Unico del Procedimento per i conseguenti eventuali provvedimenti di notifica.

Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno redatto in scala di maggiore dettaglio.

In ogni caso, resta espressamente stabilito che nel caso in cui si riscontrassero discordanze tra i diversi atti contrattuali, ai fini interpretativi delle norme, si attribuisce prevalenza alle clausole, alle prescrizioni tecniche e di progetto contenute

nei documenti contrattuali nel seguente ordine:

1. il Contratto di Appalto;
2. il Capitolato Speciale d' Appalto;
3. gli elaborati grafici di progetto;
4. Le schede di aggregazione delle partite contabili;
5. l'Elenco dei Prezzi Unitari per le opere da contabilizzarsi a Misura;
6. le relazioni di progetto;

tale ordine di priorità è valido sia nella fase di redazione del progetto esecutivo che di esecuzione dei lavori.

Art. 26 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

Nell'esecuzione dell'appalto dovranno esattamente osservarsi le condizioni stabilite nel presente Contratto, dal Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, dal relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 207/2010, dal Capitolato Generale approvato con D.M.LL.PP. 145/2000, dal Capitolato Speciale di Appalto e delle altre leggi e decreti nonché delle Norme vigenti in materia nello stesso richiamate.

Dovranno inoltre osservarsi le norme tecniche dettate da leggi, decreti e normative vigenti, anche se non esplicitamente richiamate relative alle opere oggetto di appalto.

Qualora nel corso del tempo contrattuale dovessero intervenire leggi, decreti, regolamenti, circolari ed ordinanze, la cui osservanza dovesse modificare gli oneri posti a carico dell'Appaltatore alla data del contratto, l'incidenza di detti nuovi oneri verrà valutata ai sensi dell'articolo 163 del D.P.R. 207/2010, mediante redazione di nuovi prezzi o corrispettivi in aggiunta o in detrazione a quelli di contratto, a secondo che le nuove norme determinino un aggravio od una diminuzione degli oneri a carico dell'Appaltatore.

Art. 27 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

Il presente contratto va assoggettato all'imposta di registro in misura fissa ai sensi degli artt. 5 del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986. All'attività di registrazione provvede la Soprintendenza. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore, il quale espressamente rinuncia ad ogni eventuale diritto di rivalsa.

Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Art. 28 - Clausola risolutiva espressa.

Il contratto può essere risolto, di diritto, per inadempimento, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, anche senza previa diffida, qualora l'Appaltatore non rispetti gli adempimenti previsti dall'articolo 3 della legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, previsti dagli articolo 21 e 31 del presente contratto.

In tale ipotesi, la Stazione Appaltante si intenderà libera da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto o già approvate o comunque fatte salve dal committente medesimo.

Art.29 – Trattamento dei dati.

Ai sensi degli artt. 13, I comma, 18, II e III comma e 19, I e II comma, del decreto legislativo 30 giugno 2003 n° 196 in combinato disposto con l'art.22 del medesimo decreto si informa che:

- i dati personali acquisiti dall'Ente saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla procedura per l'affidamento del servizio in oggetto

ovvero per dare esecuzione ad obblighi di informazione previsti dalla legge;

- Con la firma del contratto l'appaltatore diventa responsabile del trattamento dei dati con cui verrà a contatto nell'espletamento dei lavori, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/03.

Art. 30 - Norma di Rinvio.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto o erroneamente regolato si fa riferimento alle disposizioni di legge e regolamenti in materia nonché ad altre norme di carattere generale, in quanto compatibili.

Art. 31 - Sottoscrizione delle Clausole Onerose.

L'Appaltatore dichiara di aver letto, separatamente, analiticamente e nel complesso di tutto l'atto, le norme previste agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28 e 29 ed, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341, comma 2, del Codice Civile, dichiara di approvare, con la sottoscrizione del presente, specificamente le norme contenute negli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28 e 29 del presente Contratto.

Art. 32 - Dichiarazione.

Il presente contratto, composto di n. 32 articoli, letto integralmente dalle parti costituite e ritenuto conforme alle loro volontà, viene dalle stesse contestualmente sottoscritto. Il presente atto costa di n° ____ pagine numerate e convalidate col timbro a secco della Soprintendenza.

L'IMPRESA

IL SOPRINTENDENTE

Fabrizio Vona

L'UFFICIALE ROGANTE

Anna Palmieri

